

o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in ragione della loro quota attuale. Ma l'articolo 4 poi dice: « Per il 1864 il *contingente* del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni. »

BERTEA. Domando di parlare.

FINALI, commissario regio. Quando si trattò di fare il regolamento per l'esecuzione di questi due articoli di legge, da una parte si presentava il secondo paragrafo dell'articolo 3, il quale pareva accennasse al semplice aumento; ma l'articolo 4 poi, abbandonando la distinzione della vecchia e della nuova imposta, parlava di un contingente per modo unico e complessivo.

Fermata la opinione, che parve la meglio fondata e la più semplice e retta, per isciogliere ogni dubbio nell'articolo 54 del regolamento approvato col regio decreto del 25 maggio 1865, si adoperò una formola per dir così, geometrica, nella quale fu detto: « il contingente annuale di ciascun comune o consorzio come riescì pei terreni già soggetti all'imposta, per l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1864, » servirà per la formazione dei ruoli.

La quistione per il secondo stadio del conguaglio in Piemonte e Liguria, si può dire che non è stata vulnerata, perchè il regolamento del 25 maggio 1865 riguarda soltanto il primo stadio o periodo del conguaglio, ma ammetto che la questione fu risolta in senso contrario alla tesi dell'onorevole Berteza.

Il conguaglio nel compartimento catastale piemontese e ligure, come è noto, deve operarsi in tre tempi: la prima volta deve apportare la perequazione tra i contribuenti nell'interno del comune e del consorzio; nell'anno successivo estendere questa perequazione fra tutti i contribuenti, compresi nell'ambito di una provincia; e soltanto nel terzo anno deve operare la perequazione tra tutti i contribuenti esistenti nelle varie provincie di tutto il compartimento stesso.

Ora le disposizioni dell'articolo 54 del regolamento che io aveva l'onore di leggere, riguardano soltanto il primo periodo, cioè il conguaglio della imposta prediale nell'interno di ciascun comune o consorzio.

L'articolo 4 parve al Ministero non volesse più mantenere la distinzione fra l'antica imposta e l'aumento; almeno fino a quando si trattava di operare il conguaglio semplicemente nell'interno del comune e del consorzio. E fu indotto a così ritenere, anche per una considerazione abbastanza grave in sè, ed è che nel tenere distinta l'imposta fondiaria in due parti, per ripartirne una parte sui catasti e sugli allibramenti vigenti, e per ripartire l'altra parte sulle rendite, il cui accertamento si andava ad intraprendere in Piemonte e Liguria, si sarebbero avute due imposte diverse sulla proprietà prediale.

Ora non parve al Ministero che nel concetto della legge di conguaglio ci fosse punto il principio che i proprietari di terre in Piemonte avrebbero d'allora in

poi dovuto pagare due diverse imposte su due basi diverse; e questa fu non ultima delle considerazioni le quali mossero il Governo ad accogliere, dei due modi di esecuzione dell'articolo 4 della legge di conguaglio, quello che sta scritto nell'articolo 54 del regolamento stesso.

Questo regolamento del resto fu pubblicato prima della metà del 1865.

Le provincie e gli altri enti interessati, come i membri del Parlamento, da gran tempo hanno potuto esaminare e conoscere queste disposizioni; le esaminò la celebre Commissione dei Quindici, la quale non vi fece alcun obbietto.

Posso dichiarare che solamente in questi ultimi giorni da qualche provincia, e dirò anzi dalla sola provincia di Pavia, sono venuti reclami nel senso della tesi sostenuta dall'onorevole Berteza; ma fino a quindici giorni fa non era mai stata fatta alcuna osservazione al Governo che lo mettesse in avvertenza che si fosse fatta men retta applicazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864.

E queste sono le spiegazioni che io posso dare all'onorevole Berteza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Berteza.

BERTEA. Se l'onorevole commissario regio avesse aperto tutto il suo cuore, io sono persuaso che vi avrei trovata una ragione migliore di quelle che ha esposte; avrei cioè trovato che il Ministero forse si è indotto a cercare la sua interpretazione dell'articolo 3 della legge del conguaglio nella facilitazione di provvedere alla più pronta distribuzione del contingente; ma tutti gli sforzi fatti dal commissario regio per trovare quella interpretazione cadono davanti alla prima delle regole di ermeneutica, quella cioè d'interpretare le leggi secondo la loro naturale significazione. Ora basta leggere l'articolo 3 e confrontarlo con quelli che succedono, per veder chiaro l'obbligo che correva al Governo di distribuire unicamente l'aumento d'imposta e non tutta l'imposta in ragione della rendita accertata. L'articolo 3 dice: « Il totale *aumento* d'imposta, che è portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1, sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali, ecc. »

Poi l'articolo 4, che invocava il commissario regio, soggiunge:

« Per il 1864 il contingente del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quota sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio, o dell'ultima rotazione, se questa eccede il triennio. »

Quindi soggiunge:

« Per il 1865 l'*aumento* d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente. » E più sotto:

« L'*aumento* d'imposta, così ripartito in nuovi con-